



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 30 settembre 2008 n.127

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 22, comma 1, lettera e), della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n.1 così come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata 5 agosto 2008 n.1;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.1 adottata nella seduta del 29 settembre 2008;*

*Considerato che ai sensi dell'articolo 22 sopra menzionato si rende obbligatoria e vincolata nei tempi l'adozione del decreto in oggetto;*

*Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI FRA LISTE E COALIZIONI DI LISTE NELLE PRINCIPALI SEDI CONSOLARI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI**

### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Il presente decreto è diretto a regolamentare l'organizzazione degli incontri fra liste e coalizioni di liste nelle principali sedi consolari ai sensi della lettera e) dell'articolo 22 della Legge Qualificata n.1/2007, così come modificato dall'articolo 9 della Legge Qualificata n.1/2008.
2. Tali incontri hanno carattere istituzionale e sono finalizzati ad ampliare l'informazione dei cittadini in vista delle elezioni, in condizioni di parità fra liste e coalizioni di liste.
3. L'organizzazione degli incontri è di competenza della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per l'Informazione, che possono avvalersi della collaborazione di Uffici e dei Dipartimenti.

### **Art.2** *(Periodo degli incontri)*

1. Gli incontri di cui al presente decreto si svolgono nel periodo fissato dalla legge per la campagna elettorale relativa al primo turno di votazione.

### **Art.3** *(Sedi consolari)*

1. Le sedi consolari in cui tenere gli incontri sono per l'Italia: Roma, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Ravenna, Rimini, Torino, Venezia; per la Francia: Parigi, Grenoble, Metz; per il Belgio: Bruxelles; per gli Stati Uniti: New York, Detroit; per l'Argentina: Buenos Aires, Jujuy.

#### **Art.4**

##### *(Partecipanti e referenti)*

1. Agli incontri partecipano le coalizioni di liste e le liste non coalizzate, con propri rappresentanti, in numero massimo di due per ciascuna di esse. I rappresentanti possono essere scelti anche tra persone non candidate alle elezioni.
2. Le coalizioni e le liste non coalizzate sono tenute ad indicare in tempo utile il loro referente ai fini dell'organizzazione degli incontri.

#### **Art.5**

##### *(Comunicazioni)*

1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l'Informazione stabiliscono il calendario degli incontri e dispongono per il suo invio a tutti gli elettori residenti all'estero.
2. Tale comunicazione può essere spedita insieme ad altra documentazione elettorale.
3. Le comunicazioni sono in lingua italiana e recano sempre i riferimenti necessari a qualificarle come comunicazioni volte ad ampliare l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni di liste per la tornata elettorale in corso.

#### **Art. 6**

##### *(Adempimenti e scadenze)*

1. Le Segreterie di Stato competenti, nell'inviare alle liste/coalizioni il calendario degli incontri, assegnano loro il termine entro cui comunicare i nominativi dei rispettivi partecipanti e forniscono le indicazioni utili al buon esito dell'organizzazione.
2. La mancata partecipazione agli incontri da parte delle liste/coalizioni che non abbiano osservato i termini e le condizioni prescritti è da attribuirsi all'esclusiva responsabilità delle liste/coalizioni medesime.

#### **Art.7**

##### *(Relazioni con i Consolati)*

1. La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri collabora con le due Segreterie di Stato competenti per la migliore riuscita degli incontri, offrendo ogni utile supporto e curando in particolare i contatti con i Consoli delle sedi interessate, ai quali fornisce tutte le informazioni necessarie ed opportune.

#### **Art.8**

##### *(Trasferimenti)*

1. Tutti i trasferimenti sono a carico dello Stato.
2. I viaggi aerei si effettuano per tutte le destinazioni intercontinentali e per quelle europee che non sia conveniente raggiungere in automobile. I trasferimenti in automobile nelle sedi consolari italiane ed europee avvengono con mezzi dello Stato.
3. Il soggiorno dura il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incontro.
4. E' in facoltà delle Segreterie di Stato competenti accorpate due o più destinazioni, qualora la loro ubicazione geografica renda tale soluzione più opportuna e funzionale.

#### **Art.9**

##### *(Sede degli incontri)*

1. Gli incontri si svolgono preferibilmente nelle sedi dei Consolati. Qualora questi non dispongano di locali adeguati, si utilizzano le sedi delle Associazioni e/o Comunità eventualmente presenti. Diversamente, il Console provvede ad affittare una sala adeguata.

2. Il luogo individuato per l'incontro deve essere tempestivamente comunicato alle Segreterie di Stato competenti.

#### **Art.10**

*(Svolgimento degli incontri)*

1. Gli incontri si tengono in lingua italiana.
2. Il ruolo di moderatore viene svolto dal Console o da suo delegato. La partecipazione di un eventuale giornalista non è a carico dello Stato.
3. Il moderatore presenta i rappresentanti di lista e di coalizione e concede loro la parola secondo l'ordine preventivamente concordato con i rappresentanti medesimi, assicurando che a ciascuna coalizione e lista non coalizzata vengano assegnati tempi di parola equivalenti.
4. Il pubblico può intervenire e formulare quesiti. In tal caso il moderatore garantisce pari diritto di replica alle liste/coalizioni, secondo l'ordine preventivamente concordato con i rappresentanti.

#### **Art.11**

*(Spese a carico dello Stato)*

1. Lo Stato sostiene i costi dei trasferimenti in aereo in classe economica e fornisce i propri mezzi per i viaggi in automobile.
2. E' previsto il pernottamento in strutture alberghiere per le trasferte intercontinentali ed europee e per quelle in Italia, qualora risulti necessario in caso di accorpamento di più destinazioni.
3. Sono altresì a carico dello Stato le spese per l'eventuale noleggio della sala e per un piccolo ristoro, in misura non eccedente quella necessaria a garantire un contesto sobrio e decoroso all'iniziativa. Tali spese vengono rimborsate su presentazione di regolare documentazione giustificativa.
4. Con delibera del Congresso di Stato saranno autorizzate le spese sul pertinente Capitolo 1-1-1397 "Oneri per l'informazione dei cittadini su liste e coalizioni per le consultazioni elettorali".

#### **Art.12**

*(Rimborso spese di soggiorno e permanenza)*

1. Le spese sostenute dai rappresentanti di coalizione e di lista per i pasti e gli eventuali trasferimenti in loco, vengono rimborsate su presentazione di regolare documentazione giustificativa, per un importo giornaliero massimo di Euro 77,47.
2. Le suddette somme, come da normativa vigente, sono maggiorate del 50% per i viaggi fuori dal territorio italiano.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 settembre 2008/1708 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Rosa Zafferani – Federico Pedini Amati*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*